

REGOLAMENTO "VERSAMENTI VOLONTARI"

(approvato dal Consiglio di Amministrazione l'8 settembre 2009)

Art. 1. Oggetto

Con il presente regolamento si determinano le modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 8, c. 4, c. 10 e c. 11, D.Lgs. 252/05 e dall'Art. 8, c. 3 dello Statuto di Solidarietà Veneto, in materia di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA.

Art. 2. Tipologie - Definizioni

Sussistono le seguenti tipologie di versamenti "VOLONTARI":

1. A CARICO DEL LAVORATORE

- a) **BUSTA PAGA** (lavoratori dipendenti). Modalità già in essere: il lavoratore dipendente richiede al datore il versamento di un'aliquota maggiore rispetto a quella prevista dal CCNL o dalla diversa regolamentazione contrattuale applicata al rapporto di lavoro. Tale maggior versamento incide direttamente sullo stipendio ed è quindi ripreso nella busta paga.
- b) **DIRETTO** (lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi). Il CdA, con delibera del 08/09/09, ha esteso a tutti gli aderenti la possibilità di effettuare versamenti volontari in via diretta. Il versamento volontario "DIRETTO" è quello che l'aderente effettua in maniera autonoma senza (nel caso dei lavoratori dipendenti) nessun legame con l'azienda e, quindi, con l'erogazione dello stipendio e l'emissione della busta paga. Il versamento volontario "DIRETTO" può dunque essere effettuato dal lavoratore dipendente in modo analogo al lavoratore autonomo o al pensionato che abbia almeno un anno di partecipazione al Fondo senza necessità di distinta di contribuzione da parte dell'Azienda.

L'aderente valuterà la modalità di versamento - procedura, più congrua rispetto alle sue esigenze.

2. A CARICO DELL'AZIENDA (Art. 8, c. 10, d.Lgs. 252/05).

Art. 3. Versamento volontario a carico del lavoratore da BUSTA PAGA

Il versamento volontario "BUSTA PAGA" può essere attivato:

- indicando la maggiore aliquota prescelta nel "MODULO DI ADESIONE";
- comunicando la variazione della aliquota precedentemente in essere, tramite il "MODULO VARIAZIONE PERCENTUALI CONTRIBUZIONE".

L'attivazione del contributo a carico del lavoratore (o la variazione dello stesso) decorre, come da regolamentazione già in essere, dal mese successivo alla sottoscrizione della modulistica da parte del lavoratore e dell'azienda.

Si ricorda la prassi in essere nella gestione amministrativa di Solidarietà Veneto: le variazioni vengono comunicate, dal lavoratore all'azienda, trimestralmente entro il giorno 20 del mese precedente la contribuzione (dicembre, marzo, giugno, settembre); le stesse avranno decorrenza dall'avvio del trimestre successivo.

Si consiglia quindi di concordare le variazioni con la propria azienda nei limiti della prassi. In caso contrario, anche per non oberare gli uffici amministrativi, potrebbe risultare più congrua l'effettuazione di un versamento volontario "DIRETTO"

I versamenti volontari da BUSTA PAGA avranno la medesima cadenza di quelli standard (trimestrale).

Nella distinta di contribuzione il "contributo volontario" a carico del lavoratore viene conglobato nella colonna relativa al "contributo lavoratore".

Art. 4. - Versamento volontario DIRETTO a carico del lavoratore.

Attivazione e compilazione moduli. Il versamento volontario "DIRETTO" viene attivato compilando ed inoltrando al Fondo il modulo "VERSAMENTI VOLONTARI" accompagnato dal dettaglio contabile del versamento effettuato. Per tale motivo la compilazione del modulo dovrà essere effettuata in contemporanea al pagamento (di norma bonifico bancario o bonifico permanente). Ogni versamento dovrà essere accompagnato dal modulo suddetto che ne dettaglierà l'entità.

Importi e periodicità di pagamento. Non sono previste limitazioni nell'importo o nella periodicità del versamento. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale.

Si ricorda peraltro, per praticità amministrativa, la prassi operativa del Fondo che prevede:

- due scadenze standard (16 giugno e 16 novembre) entro cui inviare la modulistica ed effettuare il versamento;
- Versamenti da effettuare secondo le seguenti opzioni:
 - versamento minimo € 500
 - versamenti superiori: multipli di 200 €

Riconoscimento dei versamenti e investimento. Vale anche per i versamenti volontari la regolamentazione standard prevista per le altre contribuzioni. Nel caso in cui il versamento e la modulistica (debitamente compilata e completa del dettaglio contabile del versamento effettuato) pervengano nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento, l'abbinamento degli stessi ed il conseguente investimento saranno effettuati in occasione della valorizzazione della fine del mese in cui ricade la scadenza di versamento.

In caso contrario il processo slitterà alla prima valorizzazione utile successiva.

Scadenza invio modulistica e pagamento	Valorizzazione - Investimento
16/06 anno X	30/06 anno X
16/11 anno X	30/11 anno X

Nota bene. In caso di mancanza della modulistica completa e/o corretta, la riconciliazione e valorizzazione della posizione potrà avvenire solo alla soluzione dell'anomalia senza che al Fondo possa essere attribuita responsabilità. In particolare l'importo, la data valuta e la causale indicate nel modulo dovranno corrispondere esattamente al bonifico effettuato. La non coincidenza dell'importo o della causale implica la "non riconoscibilità" da parte del Fondo e quindi l'impossibilità ad investire.

Modalità di pagamento. Il versamento volontario "DIRETTO" - sarà effettuato tramite bonifico bancario o bonifico permanente sul conto corrente di raccolta di Solidarietà Veneto - Fondo Pensione (i cui estremi sono indicati nel modulo "VERSAMENTI VOLONTARI" oltre che nel sito web www.solidarietaveneto.it). Nella causale del pagamento dovrà tassativamente essere inclusa la **dicitura "SODEVEN"** seguita da CODICE FISCALE, COGNOME, NOME (nell'ordine indicato).

Al fine di garantire una efficiente gestione amministrativa, eventuali modalità di pagamento diverse dalle precedenti (es. RID, assegni, contanti) potranno essere utilizzate solo previa verifica in termini di coerenza e praticabilità e conseguente autorizzazione da parte del Fondo. In caso contrario il versamento non sarà riconoscibile e quindi neppure investibile.

Art. 5. Versamento volontario a carico dell'azienda.

Come recentemente chiarito dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (risposte a quesiti - luglio 2009) il datore di lavoro può effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli minimi determinati dalla contrattazione collettiva ai suoi vari livelli (nazionale, territoriale, aziendale, ecc.). A tal fine, la stessa Commissione, rileva che non sono necessarie previsioni "autorizzative" a livello di contrattazione collettiva. Ciò, infatti, risponde alla volontà complessiva della riforma di agevolare il ricorso alla previdenza complementare e di favorire l'incremento dei relativi flussi contributivi.

La modalità tecnica con cui possono essere effettuate tali contribuzioni non si discosta in nessun passaggio da quella prevista per le contribuzioni ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva:

- **Distinta di Contribuzione:** per ogni versamento volontario dovrà essere inserita in distinta una riga individuata dal codice "CU" nella quale verrà valorizzata la sola colonna del "contributo azienda" e, eventualmente, quella della quota associativa azienda proporzionalmente maturata.
- **Versamento:** secondo le consuete modalità.

Art. 6. Investimento dei versamenti volontari.

I versamenti volontari saranno investiti in coerenza alla scelta comparto evidenziata dall'iscritto:

- nel modulo di adesione;
- in occasione di un successivo cambio comparto ("Switch").

Art. 7. Fiscalità

Il Fondo provvederà annualmente, di norma nel mese di gennaio dell'anno successivo al versamento, all'invio della certificazione dei versamenti volontari "DIRETTI" ricevuti dal lavoratore per gli adempimenti fiscali a suo carico;

Se il versamento complessivo annuo risultante in capo al lavoratore (secondo le diverse tipologie) supera i 5.164,57 Euro, la differenza tra quanto versato e tale limite non è deducibile fiscalmente. Tale differenza dovrà essere comunicata al Fondo con apposito modulo (COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI) per poter usufruire della non assoggettabilità futura al momento della prestazione previdenziale (si vedano le istruzioni del modulo).

Attenzione: nel monte della contribuzione annuale da considerare ai fini fiscali, devono essere incluse sia le contribuzioni versate tramite busta paga (contributo lavoratore e azienda, contrattualmente previsti e volontari), sia i versamenti volontari "DIRETTI" (non registrati tramite busta paga - CUD) effettuati a favore della propria posizione individuale.

Nota bene per lavoratori dipendenti: l'attivazione di versamento volontario "DIRETTO" implica mediamente uno slittamento nella fruizione del beneficio fiscale in quanto questo non transita per la busta paga. I versamenti effettuati in via diretta dall'aderente (debitamente attestati dal Fondo) potranno essere dedotti dal reddito attraverso l'indicazione degli stessi in occasione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. La "restituzione" dell'imposta pagata in eccesso avverrà quindi solo a seguito di questo passaggio per cui nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento (durante il quale il fisco non era ancora a conoscenza del versamento in questione e non poteva liquidare il beneficio). Si evince quindi che la restituzione avverrà, mediamente, un anno dopo al versamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa fiscale vigente.

Art. 8. Pensionati

Se il versamento volontario viene effettuato da un pensionato, resta inteso che l'aderente, avendo maturato i requisiti, potrà in ogni momento richiedere la prestazione previdenziale comunicando tramite lettera raccomandata al Fondo la sua scelta.

Art. 9. Modulistica

Tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento è disponibile accedendo al seguente indirizzo web: <http://www.solidarietaveneto.it/moduli>.

Il Presidente
Giuseppe Covre

